



## FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: ASL\_BO  
REGISTRO: Determinazione  
NUMERO: 0001054  
DATA: 05/05/2020 17:16  
OGGETTO: Presa d'atto della sottoscrizione accordi per l'ospitalità di personale sanitario inviato all'AUSL Bologna dalla Protezione Civile per fronteggiare l'emergenza Covid-19

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Rosanna Campa

### ADOTTATO DA:

Direzione Amministrativa - Sub Commissario Amministrativo

### CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-01]

### DESTINATARI:

- Collegio sindacale: collegio.sindacale@ausl.bologna.it
- Servizio Unico Metropolitan Economico (SUME)
- Servizio Unico Metropolitan Contabilità e Finanza (SUMCF)

### DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DETE0001054_2020_determina_firmata.pdf	Campa Rosanna	9EB3574707277DA0E4994E07995724BBB 648835E6D23AF95ABF27977B8CB8A85
DETE0001054_2020_Allegato1.doc:		C1105DDF72A36D1EFDCFD6A4E5B5EE8 5C18A16A6F46F5A03E2FD530C446B12FA



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.  
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Direzione Amministrativa - Sub Commissario Amministrativo

## **DETERMINAZIONE**

**OGGETTO:** Presa d'atto della sottoscrizione accordi per l'ospitalità di personale sanitario inviato all'AUSL Bologna dalla Protezione Civile per fronteggiare l'emergenza Covid-19

## **IL DIRETTORE**

Vista la deliberazione n. 52 del 13.02.2017 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda USL di Bologna definisce le deleghe per l'adozione di atti amministrativi da parte dei Dirigenti Responsabili di alcune delle articolazioni organizzative del Dipartimento Amministrativo, fra cui l'UO Servizio Acquisti Metropolitano;

Vista altresì la delibera n.115 del 13.06.2011 di unificazione di servizi amministrativi in ambito metropolitano con la conseguente istituzione del Servizio Acquisti Metropolitano, nonché le delibere n°146/2011, n°108/2013 e n° 162/2013 con le quali, tra l'altro, sono stati individuati gli atti delegati per il Servizio suddetto;

Vista la delibera n.453 del 02.12.2019 e la delibera n. 63 del 28.02.2020, con la quale la Dott.ssa Campa è stata nominata sub-Commissario Amministrativo dell'Azienda USL di Bologna con decorrenza 01.12.2019, con assegnazione ad interim della Direzione del Servizio Acquisti Metropolitano;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante " Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" che detta indicazione operative di carattere straordinario ed urgente finalizzate all'acquisizione di personale, beni e servizi;
- le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 654 e n. 656 rispettivamente del 20 e 26 marzo 2020 " Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali



trasmissibili” che dispongono la costituzione di una Unità medico -specialistica e una Unità tecnico infermieristica per l'emergenza COVID19 al fine di garantire un maggior supporto al sistema sanitario da porre a disposizione delle Regioni interessate tra le quali l'Emilia Romagna;

Atteso che nelle suddette ordinanze viene disposto che le Regioni presso cui il personale sanitario è destinato a prestare la propria attività provvedono all'alloggio del personale e che per tale motivo si è reso necessario individuare strutture idonee all'accoglienza del suddetto personale;

Preso atto che nelle suddette citate ordinanze n. 654 e n. 656 la protezione civile stabilisce che agli oneri derivanti dalle stesse si provvede a valere sulle somme stanziare per l'emergenza;

Considerato che, a tal fine, l'Azienda USL attraverso la collaborazione di Federalberghi Bologna Associazione Albergatori della Provincia di Bologna ha riscontrato la disponibilità ad offrire, per lo stretto tempo necessario, ospitalità al suddetto personale sanitario da parte delle seguenti strutture:

- Hotel Maggiore snc di Vannini angelo & c.
- UnaHotel Bologna

Valutata l'opportunità, in ragione dell'attuale condizione emergenziale, di utilizzare, per il perseguimento dell'interesse pubblico alla tutela della salute, lo strumento consensuale dell'accordo al fine regolare i reciproci impegni e le modalità e tempi di concessione in uso temporaneo delle strutture sopraindicate destinate all'alloggiamento del personale sanitario di cui si allega la bozza;

Atteso quindi che, ad esito della condivisione sulle modalità organizzative, operative ed economiche concernenti l'uso temporaneo delle strutture come sopra identificate, l'Azienda Usl, rappresentata dal Commissario Straordinario ha già proceduto alla sottoscrizione di specifico accordo agli atti dell'Azienda USL con il legale rappresentante di Hotel Maggiore snc di Vannini Angelo & c. e prossimamente procederà alla sottoscrizione dell'accordo con UnaHotel di Bologna presso il quale sono già ospitati operatori sanitari inviati dalla Protezione civile;

### **Determina**

Per quanto in premessa esposto ed argomentato:

1) di dare atto che, a seguito della individuazione delle strutture recettive: Hotel Maggiore snc di Vannini angelo & c. e UnaHotel di Bologna in considerazione dello stato di necessità e urgenza dovuto all'emergenza sanitaria in atto, si è già proceduto alla sottoscrizione di specifico accordo agli atti



dell'Azienda USL con l' Hotel Maggiore snc di Vannini angelo & c. e prossimamente si procederà alla sottoscrizione dell'accordo con UnaHotel di Bologna presso il quale sono già ospitati operatori sanitari inviati dalla Protezione civile;

2) di dare atto che la sottoscrizione di detti accordi, effettuata in via autografa in ragione dell'urgenza di provvedere all'alloggiamento del personale sanitario inviato nell'ambito della task-force dalla Protezione Civile, esprime validità giuridica e certezza in termini di assunzione e rispetto dei rispettivi impegni da parte di tutti i soggetti sottoscrittori nei modi e con le forme indicate nei medesimi accordi;

3) di dare inoltre atto che la spesa presunta di € 79.980,00 + IVA 10% (€ 7.998,00) = € 87.978,00 IVA compresa per l'accoglienza degli operatori sanitari nelle strutture indicate dovrà essere imputata sul conto economico/fattore produttivo 11029020102 – Altri servizi non sanitari da privato – “Emergenza Covid 2019”. – e che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari dell'Azienda Usl di Bologna ai sensi della normativa vigente, i CIG sono i seguenti:

- cod. CIG: ZB12CC598F HOTEL MAGGIORE per una spesa presunta di € 39.990,00 oltre IVA al 10%
- cod. CIG: Z652CD84B5 UNAHotel per una spesa presunta di € 39.990,00 oltre IVA al 10%

3) di prendere atto che la Protezione Civile nelle Ordinanze n. 654 e n. 656 rispettivamente del 20 e 26 marzo 2020 stabilisce che agli oneri derivanti dalle stesse si provvede a valere sulle somme stanziare per l'emergenza;

4) di precisare che la Convenzione con gli alberghi aderenti a Federalberghi Bologna Associazione Albergatori della Provincia di Bologna ha validità dal 17 aprile 2020 per una durata di 3 mesi, eventualmente rinnovabili di mese in mese sino al termine dell'emergenza sanitaria COVID-19, fatto salva la disponibilità di alloggio da parte della struttura ricettiva al momento della richiesta;

5) di dare atto che i rapporti economici sono regolati sulla base della previsione dell'art. 5 delle Convenzioni.

6) di dare mandato al Servizio Unico Metropolitan Contabilità e Finanza (SUMCF) di provvedere al pagamento delle fatture relative alle spese effettivamente sostenute, effettuati gli opportuni controlli;

7) di demandare al Servizio Unico Metropolitan Economato (SUME) i gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto

8) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito istituzionale dell'Azienda USL di Bologna.



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:  
Stefania Zuccarelli

Firmato digitalmente da:  
Rosanna Campa

**CONVENZIONE PER L'ALLOGGIO DI PERSONALE SANITARIO**

**NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA COVID-19**

tra

**L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna**, di seguito AUSL BO, con sede legale in Bologna, via Castiglione n.29 Cod. Fisc. 02406911202, rappresentata dal Commissario Straordinario e legale rappresentante, **Dott. ssa Chiara Gibertoni**

e

La Società ..... con sede legale in ..... Via .....

P.IVA ..... Cod. Fisc ..... rappresentata dal Legale Rappresentante

.....

di seguito congiuntamente, **le Parti**

**Premesso che:**

- nell'ambito dell'attività sanitaria di contrasto alla diffusione del Nuovo Coronavirus - COVID-19, si rende necessario individuare strutture idonee all'accoglienza di personale sanitario reperito a mezzo della Protezione civile;
- le finalità perseguite dall'AUSL di Bologna, nell'ambito dell'attività sanitaria di contrasto alla diffusione del Nuovo Coronavirus - COVID -19, rivestono carattere di interesse pubblico oltre che specificatamente sanitario;
- la società ..... mette a disposizione e gestisce la struttura alberghiera denominata ..... ed eroga i servizi meglio dettagliati in convenzione per le finalità sopra indicate, condizioni queste che costituiscono parte integrante e imprescindibile della presente convenzione.

**Si conviene e stipula quanto segue**

**Art. 1 - OGGETTO**

La presente convenzione regola i rapporti tra l'AUSL BO e la società ....., gestore della struttura alberghiera suddetta, per l'ospitalità di personale sanitario, in base alle indicazioni di priorità

formulate a mezzo della Società stessa.

**Art. 2 – ONERI**

a) la struttura ricettiva provvede a fornire alloggio alle persone autorizzate a fruire dello stesso e, in

particolare:

- alloggio in camere singole e servizio di prima colazione;
- pulizia delle camere;
- cambio quotidiano della biancheria da bagno;

b) l'AUSL BO provvede a comunicare i nominativi delle persone da alloggiare alla Fondazione Sant'Orsola, la quale, a mezzo di Federalberghi Bologna, ne dà comunicazione alla struttura ricettiva alberghiera;

**Art. 3 – DECORRENZA E DURATA**

La presente convenzione decorre da **venerdì 17 aprile, per una durata di mesi 3**, eventualmente rinnovabile di mese in mese, fatta salva la disponibilità di alloggio da parte della struttura ricettiva al momento della richiesta

**Art. 4 – REFERENTI**

Referenti per tutto quanto forma oggetto del presente atto, sono rispettivamente:

per la Società \_\_\_\_\_ il sig. \_\_\_\_\_ ;

per l'AUSL BO : Dott.ssa Rosanna Campa, Sub Commissario Amministrativo dell'AUSL BO tel.051.6584814;

PEC: protocollo@pec.ausl.bologna.it

**Art. 5 – CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE**

Per ogni ospite accolto in stanza singola l'AUSL BO riconosce le seguenti tariffe:

**euro 40,00 (IVA 10% inclusa) camera singola/die a persona (pulizie 2 volte alla settimana);**

**euro 48,00 (IVA 10% inclusa) camera singola/die a persona (nell'eventualità di richiesta di pulizia quotidiana);**

**euro 65,00 (IVA 10% inclusa) camera doppia/ die (pulizie 2 volte alla settimana);**

**euro 73,00 (IVA 10% inclusa) camera doppia/die (nell'eventualità di richiesta di pulizie quotidiane)**

Resta esclusa l'imposta di soggiorno in quanto non dovuta dal soggetto passivo, in applicazione del comma 2 dell'articolo 2 del Regolamento dell'imposta di soggiorno come circostanziato dal Comune di Bologna stesso.

Detta tariffa è stata concordata e ritenuta congrua dalle parti della presente convenzione.

L'ammontare di quanto dovuto è calcolato sulla base del numero delle persone effettivamente ospitate e del numero di giorni di permanenza, delle stesse, presso la struttura.

Ai sensi della L. 24/12/2007 n. 244 e del DM 03/04/2013 n.55 dell'Economia e delle Finanze, le fatture dovranno essere trasmesse all'AUSL di Bologna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

Azienda USL di Bologna : I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl bo  
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA Codice fiscale: 02406911202 Sede Legale: Via Castiglione 29 – 40124

BOLOGNA - codice identificativo di gara (CIG)

L'AUSL BO, ai sensi dell'[art.17-ter del DPR 633/1972](#), introdotto dal [comma 629 lettera b\) della Legge di Stabilità 2015](#) ed intitolato "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" - ha introdotto il nuovo regime

Iva denominato "split payment" da utilizzarsi a partire dal 1°gennaio 2015 in caso di cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di enti pubblici.

Si prega di indicare oltre alla tipologia di servizio fornito (i nominativo dell'ospite/ospiti e periodo di soggiorno) il riferimento di seguito: **COVID19 Emergenza coronavirus Protezione Civile**. Periodicamente, al termine di ogni soggiorno, gli uffici competenti delle rispettive Parti si scambieranno via mail un file (formato excel) contenente l'elenco dei Volontari che hanno usufruito del soggiorno presso la struttura alberghiera e relativo servizio fornito, ai seguenti indirizzi:



Direzione.amministrativa@ausl.bo.it ; logistica.economato@ausl.bo.it.

Il pagamento del corrispettivo è effettuato con bonifico bancario, a favore del creditore, presso l'istituto bancario ed il conto corrente, il cui IBAN è indicato nella documentazione di spesa, entro il termine di 60 giorni data fattura fine mese delle singole fatture.

#### **ART. 6 – DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA**

La società ha consegnato dichiarazione che non sussistono a carico dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice (D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo decreto](#), fermo restando quanto previsto dagli [articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice).

#### **ART. 7 – REGISTRAZIONE e BOLLO**

Le Parti danno atto che, trattandosi di operazione soggetta ad Iva, la presente scrittura privata, a termini dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, sarà assoggettata a registrazione solo in caso d'uso. La presente convenzione sottoscritta dalle parti digitalmente è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'Art. 2 della Tabella All. A) Tariffa parte 1 del D.P.P. n. 642/1972, tale imposta è assolta in modo virtuale dall'Azienda USL di Bologna – Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Bologna nr.11863/2004.

#### **Art. 8 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

Con riferimento alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione di dati personali, le parti si danno atto reciprocamente che i dati forniti obbligatoriamente per la stipula del presente contratto sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti degli obblighi contrattuali, la gestione amministrativa della convenzione, rapporti con pubbliche amministrazioni e autorità giudiziaria e per adempimenti di legge relativi a norme civilistiche, fiscali e contabili.

**Art. 9 – VALIDITA' E EFFICACIA**

Il presente atto produce tutti i suoi effetti soltanto dopo l'esecutività dei rispettivi atti di approvazione..

**Art. 10 – CLAUSOLE SPECIALI**

Stante le condizioni di emergenza per fronteggiare la pandemia da Covid-19, il presente accordo potrà e/o dovrà essere modificato in base a disposizioni normative specifiche, mutate condizioni organizzative e gestionali, diffusione della pandemia, costi per servizi non previsti in fase iniziale. Le variazioni dovranno essere concordate fra le parti con l'eventuale supervisione della Prefettura e/o della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

In caso di norme imperative le stesse si riterranno accolte con uno scambio di consenso.

**Azienda Unità Sanitaria Locale**



**di Bologna**

.....

**Il Commissario Straordinario**

**Il legale rappresentante**

**Dott. ssa Chiara Gibertoni**

**Cognome e nome**

Data, come da registrazione agli atti delle rispettive Parti

*La presente convenzione è stata sottoscritta con firme digitali ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, L 241/90 e s.m. e i..*